

REPUBBLICA ITALIANA  
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA  
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma 00133 Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione CS di recepimento n. 828 del 27/09/2019;

E

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., di seguito “FORNITORE”, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma 08082461008, numero REA RM-1072108, con sede legale in Pomezia (RM) 00071 Via del Mare 56, in persona del Procuratore Speciale Luigi Cataudella, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con atto di procura speciale del 10/07/2019 a cura del Dott. Federico Magliulo, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. 20.159 e Racc. n. 8.265;

per

l'affidamento della “*Fornitura biennale di dispositivi medici per chirurgia laparoscopica, suturatici, suturatici lineari, trocar e clips,*” – Lotti 4-5-6-11-13-15-17-18-19-20-27-55-72-93-94.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione D.G. n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario della Fondazione, che è persona a me nota;
- Luigi Cataudella, nato Roma (RM) l'11/11/1983 codice fiscale CTDLGU83S11H501C, in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, personalmente identificato mediante carta d'identità n. AV2194586 rilasciata dal Comune di Roma il 19/03/2014 con validità fino al 11/11/2024.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

**PREMESSO**

- che la ASL Roma 2 con Deliberazione del 14/06/2017 n. 1157, ha formalizzato l'esperimento della procedura aperta telematica area aggregata 2 di durata biennale per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia laparoscopica, suturatici, suturatici lineari, trocar e clips, per le necessità dell'A.O. San Giovanni-Addolorata, dell'IFO, del Policlinico Tor Vergata, dell'A.O. S. Andrea, dell'Asl Roma 1 e dell'Asl Roma 2 (capofila) per l'ammontare complessivo a base d'asta di € 28.184.748,29 IVA esclusa, più € 14.092.374,15 IVA esclusa per eventuale rinnovo annuale, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 2017/S 138-284202 e sulla GU.R.I – Quinta Serie Speciale n. 84 del 24/07/2017 e successivamente pubblicato per rettifica sulla G.U.U.E. 2017/S 192-394601;

- che con successiva Deliberazione n. 558 del 07/03/2019 la ASL Roma 2 ha disposto l'aggiudicazione della procedura concorsuale in oggetto, con riserva di efficacia all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7 del Codice;
- che con Deliberazione n. 1192 del 31/05/2019, all'esito della verifica dell'art. 32, comma 7 del Codice, la ASL Roma 2 ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione in riferimento ai seguenti Lotti: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-24-25-26-27-28-30-31-36-37-42 bis-48-49-53-53bis-55-56-57-57 bis-58-59-62-63-64-65-67-69-70-71-72-73-74-75-81-82-84-87-89-90-91-93-94-97-95-98-101-102-104 e con Deliberazione n. 1862 del 06/09/2019, all'esito di giudizio innanzi al TAR instaurato da concorrente escluso, la Capofila ha dichiarato altresì l'efficacia dell'aggiudicazione per i Lotti 39-45-46-54-77-78-79-80-85-86-96, oggetto di ricorso;
- che la Fondazione, con Deliberazione del Commissario straordinario n. 828 del 27/09/2019, ha recepito - per la quota di competenza - l'aggiudicazione disposta dall'azienda capofila ASL Roma 2 con Deliberazione n. 558 del 07/03/2019 per la parte dichiarata efficace con Deliberazioni n. 1192 del 31/05/2019 e n. 1862 del 06/09/2019;
- che in esito all'espletamento della suddetta procedura, la Società Johnson & Johnson Medical S.p.A., di seguito indicata come "Fornitore", è risultata aggiudicataria dei prodotti, così come riepilogati nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto sotto la lettera A), per un importo complessivo biennale pari ad € 2.007.410,00 (Euro duemilionesettecentoquattrocentodieci/00) IVA esclusa, calcolato, per ciascun Lotto, sulla base dei prezzi unitari offerti dal Fornitore aggiudicatario e indicati nella documentazione di gara;
- che il Fornitore, in conformità all'art. 13 del Capitolato Speciale di gara che rinvia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante Fidejussione Bancaria n. 8312/8200/00790377/484247/2836-2019 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.a. per l'ammontare di € 70.259,35 (Euro settantamiladuecentocinquantanove/35), importo ridotto del 50% per possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2015 ed ulteriormente ridotto del 30% per possesso del certificato di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit;
- che il Fornitore, sottoposto ai controlli di cui agli art. 32 comma 8 e comma 13 e 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ha fornito la documentazione - depositata agli atti dell'azienda capofila ASL Roma 2 - comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara; detta documentazione, ancorché non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante ed indivisibile;
- che è stata accertata l'assenza in capo al Fornitore dei motivi di esclusione dalle procedure di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che quanto scaturisce dal presente contratto, trae causa dal Bando, dal Capitolato speciale e dagli atti tutti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti che il Fornitore dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, di accettare senza eccezione o riserva alcuna;
- che il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.

Ciò premesso, si conviene e si stipula tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, quanto segue:

### **Articolo 1- Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1 L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e dalle clausole del presente atto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare di quelle applicabili in ragione della natura di Ente Pubblico dell'Amministrazione committente;
- dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato;
- dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- dal D.P.R. n. 207/2010 parte II art. 9 e 10;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n.136;
- dal codice Civile e da altre leggi Nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato;
- DCA n. U00369 del 29/07/2015 della Regione Lazio Istitutivo delle tre Aree Aggregate per le procedure di acquisto di Beni e Servizi tra le quali è stata individuata l'Area Lazio 2;
- dalla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui, in ultimo, al Decreto del Commissario ad Acta U00247 del 02/07/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto materialmente allegato sotto la lettera B).

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

### **Articolo 2 – Valore e durata del contratto**

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la fornitura di dispositivi medici per chirurgia laparoscopica, suturatici, suturatici lineari, trocar e clips per i Lotti di gara aggiudicati di seguito indicati, nel prosieguo anche solo "fornitura" o "appalto", comprendente le attività di seguito indicate, dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale:

<i>Lotto</i>	<i>CIG derivato</i>	<i>Importo complessivo massimo 24 mesi - IVA esclusa</i>
4	8040708A24	€ 47.580,00
5	8040717194	€ 5.760,00
6	80408016E4	€ 9.000,00
11	8040866C86	€ 14.460,00
13	8040901969	€ 30.720,00
15	8040983D13	€ 4.320,00
17	8040994629	€ 10.500,00
18	80410189F6	€ 290.240,00
19	8041025FBB	€ 659.120,00
20	8041038A77	€ 184.200,00
27	8041081DF2	€ 45.000,00
55	8041740DC5	€ 24.480,00
72	8042013F0E	€ 630,00
93	8041775AA8	€ 481.400,00
94	804180643F	€ 200.000,00

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara e relativi allegati ivi compreso il Capitolato Speciale, il tutto nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € 2.007.410,00 (Euro duemilionesettecentoquattrocentodieci/00) Iva esclusa e oneri DUVRI esclusi, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti moltiplicati per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Fondazione.

3. Il Fornitore si impegna ad assicurare il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti specificati nell'elenco accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nelle quantità e con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Fondazione che di volta in volta si manifesteranno, tramite l'emissione di appositi ordinativi di fornitura da parte dei competenti organi della Fondazione. Pertanto, i fabbisogni individuati nel richiamato Capitolato Speciale debbono intendersi stimati in via puramente presunta ed il Fornitore non potrà muovere alcuna eccezione, per ogni maggiore o minore quantità di prodotti effettivamente forniti in dipendenza delle reali necessità degli Enti di cui è costituita la gara aggregata nei limiti previsti della normativa vigente in materia.

4. Il contratto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 01/10/2019, data di avvio della fornitura.

5. La Fondazione si riserva la facoltà di concordare esplicitamente con il Fornitore l'eventuale rinnovo del contratto, per un massimo di 12 (dodici) mesi.

6. Alla scadenza del rapporto contrattuale, il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori 6 (sei) mesi ovvero per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto a cura della Regione Lazio o della Consip ovvero da qualsiasi altro soggetto aggregatore indicato dalla predetta Regione Lazio.

**Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dalla Fondazione con Deliberazione n. 828 del 27/09/2019, per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, è la Dr.ssa Carla Cianciullo.
2. Il RUP opera in stretta correlazione con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che viene individuato nella persona della Dr.ssa Enrica Cantillo, Dirigente Farmacista UOC Farmacia Clinica. il quale, d'ufficio, dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa segnalando al R.U.P. le eventuali inadempienze del fornitore al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica delle prestazioni eseguite di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima dell'emissione di ogni fattura.
4. Il Fornitore individua quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Dott. Luigi Cataudella – Responsabile vendite di zona – Recapito telefonico: 3475239133 – Fax: 06/91194270; indirizzo di posta elettronica: lcataude@its.jnj.com.
5. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
6. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 4 - Uniformità alle vigenti disposizioni legislative**

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796 lettera v) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si precisa che qualora il Ministero della Salute stabilisca con proprio Decreto i prezzi da assumere a base d'asta per i dispositivi oggetto di negoziazione, il Fornitore è tenuto ad adeguare le quotazioni economiche applicate in sede di gara a quelle fissate nei relativi Decreti.
2. Qualora inoltre, nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento dei prodotti di che trattasi, la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l'adeguamento dei prezzi alle condizioni contrattuali scaturite nelle predette procedure di acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo, ovvero di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara.
3. Nel caso in cui il Fornitore non aderisca a detto adeguamento, sarà facoltà della Fondazione di risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che il Fornitore possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

#### **Articolo 5 - Conformità della fornitura**

1. I prodotti offerti, le relative confezioni, etichette, sono conformi alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio.
2. I prodotti oggetto della fornitura sono conformi, oltre a quanto descritto nel presente contratto e nell'Allegato A, al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme previste

dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigenti (ove applicabili) nonché alle norme sulle modalità di sterilizzazione (ove applicabili).

3. Il Fornitore, garantisce la Fondazione sull'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

#### **Articolo 6 - Confezionamento**

1. I prodotti offerti corrispondono ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti nell'elenco allegato al presente contratto (All. A).

2. I prodotti devono essere contenuti in confezioni che garantiscano la buona conservazione, il mantenimento della sterilità dal possibile deterioramento causato da fattori esterni anche durante la fase del trasporto ed il facile immagazzinamento.

3. Il confezionamento e l'etichettatura, esclusivamente in lingua italiana a pena d'esclusione, devono essere tali da consentire la lettura delle caratteristiche e di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa che devono figurare, oltre che sulle confezioni di vendita anche su quella primaria (singolo pezzo), anche sull'imballaggio esterno nonché garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità (ove previsto).

4. Le etichette dei prodotti devono riportare la descrizione del prodotto; il nome dell'officina di produzione (fabbricante); la denominazione commerciale del prodotto; le caratteristiche tecniche essenziali e particolari dell'articolo proposto; le misure di diametro e di lunghezza; la natura delle materie prime usate; il codice del prodotto; la marcatura di conformità CE; il numero del Lotto di produzione; la dicitura Sterile e relativa scadenza (limitatamente ai prodotti sterili); il metodo di sterilizzazione; il simbolo del monouso per dispositivi medici sterili, che non possono essere ri-sterilizzati; la dicitura Latex free e sui singoli confezionamenti e sugli imballi di vendita; le avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti.

#### **Articolo 7 - Gestione contrattuale – consegne**

1. Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura e non pone limiti di fatturazione per l'evasione dell'ordine.

2. La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio.

3. Tutti i prodotti sterili dovranno avere al momento della consegna, almeno i 3/4 della validità prevista dalla data di scadenza.

4. Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore consegna un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione della Fondazione, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata. In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dal Fornitore.

5. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore deve effettuare la consegna dei prodotti entro il termine indicato nell'ordinativo di fornitura e comunque non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi trasmessi anche a mezzo fax,

ovvero dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per quelli inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.

6. Ove, per dimostrata impossibilità sopravvenuta del Fornitore, i prodotti non vengano forniti entro i predetti termini, il Fornitore medesimo provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile, la Fondazione può concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

7. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna dei prodotti nel termine sopra indicato o "in acconto" entro il termine di consegna, la Fondazione a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna può procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Fondazione di applicare le penali di cui al richiamato articolo 10.

8. Il Fornitore si impegna altresì, in caso di consegna urgente (specificata sull'ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla ricezione, a mezzo posta elettronica/ fax, dell'ordinativo di fornitura.

9. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

#### **Articolo 8 - Controllo qualitativo della fornitura**

1. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore, che provvede ad integrarla nel caso di non rispondenza.

2. Qualora il Responsabile della Struttura Farmaceutica a seguito della suddetta verifica rilevi una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, la Fondazione può:

a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 9;

b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al Fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 10), dandone preventiva comunicazione a mezzo posta elettronica/fax al Fornitore.

3. Qualora, il Responsabile della Struttura Farmaceutica, rilevi che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente contratto e relativo allegato, la Fondazione può:

a) richiedere, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica/fax al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 9, applicando le penali di cui al successivo articolo 10. In questo caso il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 10;

b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente

lett. a), la Fondazione può procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.

4. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, la Fondazione rilevi vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, la Fondazione può richiedere la sostituzione di detti prodotti entro il termine perentorio di cui alla precedente lettera a), ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

5. Si procede in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

#### **Articolo 9 - Gestione Resi**

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente contratto, la Fondazione mette a disposizione del Fornitore medesimo i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso i propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta.

2. Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non ha diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

3. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, la Fondazione può provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

4. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione di apposita nota di credito che riporti chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dalla Fondazione all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

#### **Articolo 10 - Penalità**

1. Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile alla Fondazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Fondazione può applicare a carico del Fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.

2. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, la Fondazione è costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinario di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma è calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.

3. In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente contratto, unitamente alla richiesta di sostituzione, viene applicata una penale pari al 20% (venti per cento) del valore della merce non rispondente.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possono essere accolte ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La Fondazione può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Resta fermo il diritto per la Fondazione, di acquistare presso altri fornitori incluso ove disponibile il secondo classificato in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del Fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla Fondazione resta a carico del Fornitore inadempiente.

8. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, la Fondazione può risolvere unilateralmente il contratto.

#### **Articolo 11 - Consegna delle apparecchiature e collaudo**

1. La consegna iniziale delle apparecchiature costituenti i service indicati nell'allegato A al presente contratto afferenti i Lotti nn. 93 e 94 è effettuata a cura e spese del Fornitore, con le modalità e nei termini preventivamente concordati con i Responsabili designati dalla Fondazione per il collaudo dei sistemi.

2. Al termine del rapporto contrattuale dette apparecchiature sono ritirate a cura ed a spese del Fornitore.

3. All'atto della consegna delle apparecchiature, il Fornitore deve presentare, ai fini delle operazioni di collaudo, la sotto elencata documentazione in lingua italiana:

- Manuale d'uso;
- Dati relativi al numero di matricola ed alle caratteristiche tecniche;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Contrassegni di sicurezza
- Schede delle verifiche di sicurezza elettrica effettuate dal costruttore secondo la normativa CEI;

4. Le operazioni di collaudo devono essere eseguite dal Fornitore a suo totale rischio e spesa e devono essere ultimate a perfetta regola d'arte entro i tempi indicati dalla Fondazione e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle attrezzature, fatte salve imprevedibili circostanze di forza maggiore che devono essere comunque formalmente giustificate.

5. Qualora il Fornitore ritardi l'esecuzione del collaudo oltre il suddetto termine, senza giustificato motivo, la Fondazione applica una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo imputabile al Fornitore.

6. L'avvenuto collaudo deve essere convalidato da apposito verbale redatto in contraddittorio fra il Fornitore ed i Responsabili tecnico-sanitari designati dalla Fondazione.

7. Nell'ipotesi in cui dopo il collaudo si rilevi che l'attrezzatura fornita in service presenti difetti di funzionamento, la Fondazione ne dà notizia al Fornitore, il quale provvede alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 5 giorni naturali dal ricevimento della predetta comunicazione.

8. Ove permangano le cause di irregolarità la Fondazione può procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 12 – Manutenzione, Assistenza tecnica e formazione**

1 Per tutta la durata del contratto e per l'eventuale periodo di rinnovo e proroga, il Fornitore è tenuto a fornire gratuitamente l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fornite in service, rispettando rigorosamente le modalità ed i tempi illustrati nel progetto di servizio post vendita presentato dal Fornitore in sede di gara.

2. In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, il Fornitore deve provvedere alla sua riparazione entro le 48 ore lavorative successive dalla segnalazione del guasto, anche nel caso in cui tale segnalazione ricada in un giorno prefestivo o festivo dalla chiamata il Fornitore è tenuto a garantire l'efficienza del servizio mediante l'immediata sostituzione con altra apparecchiatura di analoghe prestazioni.

3. Ritardi nella sostituzione delle apparecchiature non riparate superiori alle 48 ore lavorative dalla richiesta dell'intervento, comportano l'applicazione di una penale pari a €. 300,00 per ogni giorno di ritardo oltre il predetto termine, con facoltà della Fondazione di risolvere il contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

4. Il Fornitore, inoltre, deve fornire un servizio di formazione del personale ospedaliero, finalizzato all'apprendimento della gestione delle attrezzature previste e di tutto quanto ad esso correlato.

#### **Articolo 13- Estensione contrattuale**

1. Nel corso della gestione contrattuale, la Fondazione può richiedere ed il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/16, un aumento od una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso senza che il Fornitore possa far valere il diritto di risoluzione del contratto. Rimane escluso per il Fornitore in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo, anche risarcitorio.

2. Il Fornitore, inoltre, si impegna a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta della Fondazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

3. Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, deve essere preventivamente comunicata alle competenti Strutture Amministrative e Farmaceutiche della Fondazione.

4. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati sono sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà della Fondazione acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile della Fondazione stessa, qualora i nuovi prodotti sono ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei Servizi sanitari utilizzatori.

5. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Articolo 14 - Tutela contro azioni di terzi**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente, assume:

- 1) il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle Strutture della Fondazione per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità della Fondazione;
- 2) ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati alla Fondazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli

adempimenti assunti con il presente contratto, sollevando pertanto la Fondazione medesima da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;

- 3) l'obbligo di garantire alla Fondazione il sicuro ed indisturbato possesso dei dispositivi ad esclusione delle apparecchiature fornite in service e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
- 4) ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Fondazione in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
- 5) l'obbligo a tenere indenne la Fondazione degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

#### **Articolo 15 - Oneri e Responsabilità del Fornitore**

1. È a carico del Fornitore ogni responsabilità derivante da danni o a persone e/o cose, prodotti all'interno della Fondazione durante le fasi di trasporto e consegna dei prodotti forniti, come pure ogni onere connesso alle suddette attività, relativamente ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.
2. È altresì a carico del Fornitore ogni imposta o tassa, esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente alla fornitura oggetto della gara, esclusa l'I.V.A. che è a carico della Fondazione.
3. Inoltre, è a carico del Fornitore ogni altro onere, spesa o rischio relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.
4. Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura la Fondazione intenda far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, sono a carico del Fornitore qualora non ne venga riscontrata la rispondenza.
5. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica ove migliorative, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
6. L'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
7. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

9. Il Fornitore si impegna in modo assoluto a non sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte della Fondazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore dello stesso Fornitore.

10. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto i conti correnti bancari/postali dichiarati dal Fornitore stesso con apposita comunicazione agli atti della Fondazione, nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale.

11. Il Fornitore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010, ha l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

12. Il Fornitore assume altresì gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

#### **Articolo 16 - Risoluzione del contratto**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 108 comma 1 lett. a) e b), commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai precedenti articoli del presente contratto in materia di risoluzione contrattuale, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

- 1) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;
- 2) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- 3) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- 4) nei casi di subappalto e/o cessione di credito non autorizzato dalla Fondazione;
- 5) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della fornitura previsti dal Bando di gara, dal disciplinare e dal presente contratto;
- 6) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- 7) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;
- 8) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati.
- 9) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- 10) per un diverso assetto organizzativo della Fondazione che faccia venir meno la necessità della fornitura di cui ai Lotti in gara;
- 11) per i motivi di pubblico interesse specificati nel provvedimento di risoluzione;
- 12) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà della Fondazione non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto.
- 13) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- 14) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016
2. Ove la Fondazione ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, deve contestarle per iscritto al Fornitore, fissando un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per le controindicazioni. Decorso tale termine la Fondazione adotta il consequenziale provvedimento di risoluzione del contratto.
3. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Fondazione di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.
4. Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Fondazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dal Fornitore.
5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Articolo 17 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Fondazione può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Fondazione prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Fondazione a norma del primo comma, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.
5. Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

#### **Articolo 18 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori**

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto parte integrante e sostanziale unitamente al Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione - DIRS rev. 6\_22/09/2014.

4. È onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

#### **Articolo 19 - Modalità di pagamento e fatturazione**

1. Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata" di cui in ultimo al DCA n. U00247 del 02/07/2019, a cui il Fornitore con la stipula del contratto aderisce accettandone termini e condizioni e che costituisce parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale, materialmente allegato sotto la lettera B).

2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Le fatture sono emesse con periodicità mensile posticipata e acquisite agli effetti di legge solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione attestante la rispondenza della fornitura agli ordini di acquisto e corrispondenti documenti di trasporto.

4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

5. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

#### **Articolo 20 - Controversie**

1. Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con la Fondazione, non esime il Fornitore dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

2. Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui la Fondazione è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura è ritenuto contrario alla buona fede ed il fornitore, è considerato diretto responsabile di eventuali danni causati alla Fondazione dipendenti da tale interruzione.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

4. Le controversie che vertono sull'esecuzione del contratto saranno a carico delle singole Aziende Sanitarie dell'aggregazione.

#### **Articolo 21 - Adeguamento prezzi**

1. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, deve essere rivolta alla Fondazione a mezzo PEC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.
3. A detta richiesta deve essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione.
5. La revisione, se riconosciuta, decorre dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.
6. Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificano variazioni in diminuzione, il fornitore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Fondazione che provvede ad applicare le conseguenti riduzioni del corrispettivo sui relativi ordini.

#### **Articolo 22 - Cessione del credito**

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata" di cui in ultimo al DCA n. U00247 del 02/07/2019 (allegato B).
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

#### **Articolo 23 - Cessione del contratto e subappalto**

1. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.
2. È consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.
3. Il Fornitore deve aver indicato l'intenzione di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del presente appalto.
4. La dichiarazione deve contenere la specificazione delle parti del contratto che il Fornitore intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità del Fornitore che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso la Fondazione.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Fondazione di quanto subappaltato.

6. Il Fornitore deve depositare presso la Fondazione il contratto di subappalto, inviandone copia almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate con inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 24 - Protezione dei dati personali**

1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.

2. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.

3. È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

4. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.

2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

#### **Articolo 26 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente e nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Fondazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alla medesima, diritti che le parti si riservano, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a

detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno, su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 27 - Allegati**

1. Si allegano materialmente al contratto, quali parte integrante e sostanziale, i seguenti atti/documenti;

- Allegato A – Prospetto riepilogativo prezzi/fabbisogni della Fondazione;

- Allegato B - Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata” di cui al DCA n. U00247 del 02/07/2019;

- Allegato C - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. unitamente a Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione - DIRS rev. 6\_22/09/2014.

2. Si intendono allegati al contratto, quali parte integrante e sostanziale anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati; il Capitolato Speciale con i relativi allegati; chiarimenti di gara pubblicati dalla capofila ASL Roma 2; l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video interamente scritte, firme incluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del Procuratore Speciale del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e con apposizione di firma digitale da parte del Legale Rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

Il Procuratore Speciale Luigi Cataudella \_\_\_\_\_

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante *pro tempore* Commissario straordinario Tiziana Frittelli

Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli da n. 1 a n. 27 contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara con i relativi allegati, nel Capitolato speciale e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

Il Procuratore Speciale Luigi Cataudella \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.*